legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 11/2019
del 4 aprile 2019

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Il Senato approva la nuova class action
Il Senato approva la riforma della legittima difesa
Il Parlamento Europeo approva la riforma del copyright
L'AGCM aggiorna le soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Per una efficace regolamentazione delle attività di lobbying in Italia

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il diritto di recesso ad nutum sussiste solo nelle ipotesi di durata indeterminata della società
Le scommesse ed il gioco d'azzardo integrano l'autoriciclaggio
È organismo di diritto pubblico chi svolge attività di interesse generale senza considerare la redditività

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Il Senato approva la nuova class action

Disegno di legge approvato in data 3 aprile 2019

Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente, il 3 aprile scorso, il Disegno di legge, composto di sette articoli, che riforma la *class action* e dispone la traslazione dell'istituto dal codice del consumo, dove si trova oggi, al codice di procedura civile. La riforma prevede l'introduzione di un nuovo titolo nel codice di procedura civile rubricato '*Dei procedimenti collettivi*' composto di 15 nuovi articoli (dall' articolo 840-*bis* all' articolo 840-*sexiesdecies*). L'azione sarà esperibile da tutti i soggetti portatori di "*diritti individuali omogenei*" (ma non di "interessi collettivi") e non solo dai consumatori. La domanda si potrà proporre con ricorso ed il procedimento sarà quello del rito sommario di cognizione, senza alcuna possibilità di mutamento del rito. Ai fini della pubblicità della procedura, il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza saranno pubblicati su un portale dedicato del Ministero della Giustizia. Il tribunale entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso deciderà sull'ammissibilità dell'azione con ordinanza; anch'essa pubblicata sul medesimo portale entro 15 giorni. Una delle novità della riforma riguarda la possibilità di aderire all'azione, c.d. "*opt in*", successivamente all'ordinanza di ammissibilità del giudizio ed anche dopo la sentenza. Il tribunale potrà sospendere il giudizio quando su fatti rilevanti ai fini della decisione è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La competenza è determinata in capo alla sezione specializzata in materia di impresa. Le nuove disposizioni si applicheranno alle condotte illecite poste in essere successivamente all'entrata in vigore della riforma.

torna su

Il Senato approva la riforma della legittima difesa

Proposta di Legge approvata in data 28 marzo 2019

Il 28 marzo scorso, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa",* già approvato dalla Camera dei Deputati il 6 marzo 2019. La riforma ha modificato la legittima difesa di cui all'articolo 52 del codice penale nei casi di violazione del domicilio, oltre ad inasprire le pene per alcuni reati relativi alla violazione di domicilio, furto in abitazione e rapina.

torna su

Il Parlamento Europeo approva la riforma del copyright

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale n. 0593/2016

È stata approvata dal Parlamento Europeo, il 26 marzo scorso, la nuova Direttiva sul *copyright* (n. 0593/2016) che mira ad aggiornare la relativa regolamentazione prevedendo "*un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi*" nel mercato così come evoluto. La Direttiva prevede che le piattaforme intermediarie che lucrano sulle opere di soggetti terzi (ad es. Google o Youtube) debbano stipulare licenze con gli autori dell'opera, titolari anche dei diritti connessi, o rimuoverne i contenuti. Il testo approvato vincola gli Stati all'adozione di misure per le quali "*gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione"*. Inoltre la Direttiva prevede che "*un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online* (piattaforme online) *deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti*", sempre attraverso una licenza. Qualora il contenuto venisse caricato senza licenza, le piattaforme saranno responsabili, salvo che dimostrino di aver "*compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione"* o comunque *"aver agito tempestivamente*" per disabilitare l'accesso agli utenti indisciplinati o impedirne l'attività in futuro.

La Direttiva si rivolge solo a società di rilevanti dimensioni con un fatturato superiore ai 10 milioni di Euro ed in attività da almeno tre anni, ma gli Stati membri, in fase di recepimento, potrebbero estendere i soggetti destinatari.

torna su

L'AGCM aggiorna le soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione

Delibera del 20 marzo 2019 n. 27591

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con una delibera del 20 marzo scorso, ha modificato le soglie di fatturato oltre le quali diviene obbligatorio inviare la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione. La delibera ha stabilito che a decorrere dal 25 marzo scorso, la notifica preventiva per le operazioni di concentrazione è necessaria qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale da tutte le imprese coinvolte nell'operazione sia superiore a 498 milioni di Euro o qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a 30 milioni di Euro

torna su

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Per una efficace regolamentazione delle attività di lobbying in Italia

Transparency International Italia –Position Paper del 20 marzo 2019

L'Associazione *Transparency International Italia* ha pubblicato, lo scorso 20 marzo, un *position paper* dal titolo "*Per una efficace regolamentazione delle attività di lobbying in Italia*". Il documento, che parte dalla rilevazione dell'assenza di una specifica regolamentazione della materia nel contesto italiano, sottolinea come la partecipazione di soggetti portatori di interessi particolari nei processi di "*policy making*" sia "*un elemento fondamentale per la qualità e il valore strategico delle policy che vengono adottate*". Con tale documento, l'Associazione ribadisce l'urgenza di una disciplina esplicita delle attività di "*lobbying*" per raggiungere una maggiore trasparenza e integrità delle procedure decisionali pubbliche. Da ciò la necessità di "*una legge che disciplini l'attività di rappresentanza di interessi svolta da persone, enti, società e associazioni nei confronti dei decisori pubblici (membri del Governo, del Parlamento, dirigenti delle amministrazioni statali, etc.) volta a concorrere alla formazione della decisione pubblica attraverso diverse forme di comunicazione diretta e indiretta*". A tale scopo, il documento propone 5 raccomandazioni rivolte al Parlamento e al Governo: i) l'istituzione di un registro nazionale unico e pubblico dei rappresentanti di interessi che possa essere accessibile a tutti i cittadini, quale condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di *lobbying*; ii) la pubblicazione dell'agenda degli incontri dei "*policy makers*" con i rappresentanti di interessi e la successiva diffusione delle informazioni relative all'incontro; iii) l'attenta valutazione del rischio di conflitto di interessi per i decisori pubblici i quali, per evitare il fenomeno delle c.d. "porte girevoli" (*revolving doors*), dovrebbero rispettare un periodo di attesa (di almeno due anni) dalla cessazione dell'incarico prima di poter svolgere qualsiasi attività di rappresentanza di interessi; iv) la previsione di un espresso divieto di finanziamento alla politica da parte dei rappresentanti di interessi; v) l'istituzione di un organo terzo ed indipendente preposto alla supervisione del registro nazionale, con poteri sanzionatori per i comportamenti illeciti (misure pecuniarie, "*naming shaming*", esclusione dal registro).

torna su

Il diritto di recesso ad nutum *sussiste solo nelle ipotesi di durata indeterminata della società*

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 29 marzo 2019 n. 8962

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha precisato che il socio di minoranza persona fisica di una S.r.l., il cui unico altro socio è una persona giuridica, che ha stipulato il contratto sociale fino ad una data che "*non oltrepassi qualsiasi orizzonte previsionale*" della persona fisica, ed anche di una persona giuridica, non è legittimato all'esercizio del diritto di recesso "*ad nutum*" previsto invece, nei casi in cui la società sia contratta a tempo indeterminato. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, la data fissata al 2050 non superasse, ragionevolmente, la data di compimento dell'attività imprenditoriale. Sul punto è risultata irrilevante, ad avviso della Suprema Corte, la deduzione del socio recedente secondo cui la durata della società fissata al 2050, data in cui il socio persona fisica avrebbe 87 anni, sarebbe equivalente alla previsione di un durata illimitata della società in ragione del fatto che in quella data il socio persona fisica avrebbe un'età che supererebbe le aspettative di vita ovvero la durata media di vita attuale di una persona fisica.

torna su

Le scommesse ed il gioco d'azzardo integrano l'autoriciclaggio

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 29 marzo 2019 n. 13795

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che ai fini del reato di autoriciclaggio (di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.), l'attività speculativa di cui al primo comma ricomprende le attività di giochi o scommesse d'azzardo (dove la vincita o la perdita sia aleatoria in quanto non connessa alle abilità del partecipante) poiché la formula utilizzata dal legislatore, ad avviso della Corte di legittimità, intende ricomprendere qualsiasi forma di re-immissione del profitto del reato nel circuito economico legale. In particolare, la Corte di legittimità ha evidenziato che vi sono modalità di gioco capaci di controllare l'esito della vincita così da assicurare un ritorno di capitale in sostituzione del profitto del reato con un "costo" anche minore rispetto ad altri sistemi di riciclaggio per l'autore del reato. Inoltre, evidenzia la Suprema Corte, anche qualora l'attività del gioco non produca vincite risulta comunque idonea ad ostacolare concretamente l'individuazione della provenienza delle somme impiegate, attività che costituisce il fine ultimo del reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen..

torna su

È organismo di diritto pubblico chi svolge attività di interesse generale senza considerare la redditività

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 28 marzo 2019 n. 8673

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno affermato che al fine di definire la natura di organismo di diritto pubblico di un soggetto è necessario verificare se svolge un'attività volta alla realizzazione di un interesse generale (anche in via strumentale affinché sia poi la pubblica amministrazione a soddisfare le esigenze di interesse generale), appurare la tipologia di attività svolta ed, infine, accertare se l'attività si fondi su criteri di rendimento, efficacia e redditività poiché un servizio d'interesse generale non può essere rifiutato per ragioni di convenienza economica. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che Aci Global S.p.A., società controllata da Aci (ente pubblico non economico), sia essa stessa ente pubblico economico poiché presta servizi di soccorso e assistenza stradale (mobilità e reti operative per manutenzione strade, ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mezzi di soccorso, gestione di officine) che risultano strumentali all'attività di promozione della sicurezza stradale e di assistenza tecnica svolta da Aci. La Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato come le attività di assistenza e soccorso stradale

(comprensive della pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti, il commercio all'ingrosso di mezzi di soccorso, ricambi e accessori per veicoli a motore) sono aree di "interesse generale" e la loro apertura al mercato concorrenziale non ne fa venir meno l'interesse generale. Infine, evidenzia la Suprema Corte, Aci Global non è un operatore libero nel mercato in quanto non può rifiutare il servizio di assistenza richiesto dalla controllante anche qualora le condizioni siano antieconomiche.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it